

Rapporto del Governo Italiano sulle misure adottate per dare effetto alle disposizioni della Convenzione n. 105 del 1957 riguardante “abolizione del lavoro forzato” redatto in conformità all’art. 22 della Costituzione dell’O.I.L.

In merito all’applicazione della Convenzione di cui trattasi e richiamando il precedente rapporto trasmesso a cd. Organismo nel settembre 2001 si precisa quanto segue.

Art. 1

L’ordinamento giuridico italiano non prevede il ricorso al lavoro forzato od obbligatorio in nessuno dei casi previsti dalla lettera a),b),d),e) dell’articolo in esame. Per quanto riguarda la lettera c) è prevista l’obbligatorietà del lavoro solo per i condannati con sentenza definitiva e per i sottoposti alle misure di sicurezza della colonia agricola e della casa di lavoro.

Si precisa altresì che:

- il lavoro è obbligatorio solo per il condannato;
- il lavoro penitenziario è in ogni caso remunerato in misura che non può essere inferiore ai due terzi del trattamento economico previsto per i lavoratori liberi dai contratti collettivi di lavoro;
- il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ma è un elemento costitutivo del trattamento penitenziario attraverso il quale si tende a perseguire la rieducazione del detenuto ed il suo reinserimento nella società libera dopo l’espiazione della pena;
- ai detenuti viene assicurato lo stesso orario di lavoro nonché la stessa tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori liberi;
- il lavoro – di fatto – è un privilegio, perché le condizioni del sistema carcerario consentono di offrilo a poco più del 20% dei detenuti;
- in ogni caso, il lavoro si svolge sotto la continua sorveglianza ed il continuo controllo delle autorità pubbliche;
- nessun detenuto lavorante è “concesso” o “posto a disposizione” di privati o imprese o persone giuridiche private.

Ciò premesso va ricordato che l’amministrazione penitenziaria italiana è costantemente impegnata nel compito di favorire l’inserimento lavorativo dei detenuti e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale (v. allegato n. 1)

La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e, alla stregua di tali leggi, sono garantite il riposo festivo e la tutela assicurativa e previdenziale. Ai detenuti e agli internati che frequentano i corsi di formazione professionale è garantita, nei limiti degli stanziamenti regionali, la tutela assicurativa e ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti in ordine a tali corsi.

Le lavorazioni penitenziarie, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni degli istituti che, previa autorizzazione del Ministro della giustizia, possono vendere prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo pari o anche inferiore al loro costo.

Le lavorazioni penitenziarie possono anche essere organizzate e gestite da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni.

I detenuti e gli internati che prestano la propria opera in tali lavorazioni dipendono, quanto al rapporto di lavoro, direttamente dalle imprese che le gestiscono.

I datori di lavoro sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto la retribuzione dovuta al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare sulla base della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro devono dimostrare alla direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.

L'amministrazione penitenziaria è costantemente impegnata a promuovere accordi per concedere la gestione delle lavorazioni a terzi, mediante la stipula di apposite convenzioni nelle quali vengono regolati per via pattizia i rispettivi obblighi, garantendo in tal modo ai detenuti l'acquisizione di una professionalità adeguata ed un'ottica del lavoro più vicina a quella della realtà esterna, con la quale dovranno confrontarsi da liberi.

L'amministrazione, inoltre, per rendere competitive le proprie attività produttive, ha programmato e sta attuando un riammodernamento e un rilancio delle lavorazioni industriali presenti all'interno degli istituti penitenziari, adeguandole alle attuali esigenze del mercato, e la trasformazione, secondo logiche imprenditoriali, dei cicli produttivi.

La legge n. 193 del 22.6.2000, già citata nel precedente rapporto, e il decreto del 25/2/2002 n. 87 (allegati n. 2 e 3) recante "sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti" ha aperto prospettive di sicuro interesse per il lavoro penitenziario.

Tale normativa, inoltre, al fine di consentire la prosecuzione dell'attività iniziata all'interno del carcere anche nella società e favorire il reinserimento sociale del reo, prevede che le agevolazioni per i datori di lavoro proseguano per ulteriori sei mesi dalla data della cessazione dello stato di detenzione.

Art. 2

Nel caso in cui taluno sottoponga illegalmente una o più persone al lavoro forzato, trovano applicazione, oltre alle norme speciali che prevedono sanzioni in caso di violazioni alla normativa vigente in tema di “rapporto di lavoro”, l’art. 610 del codice penale che prevede e punisce il delitto di “violenza privata”.

In base a questo articolo , chiunque, con violenza o minaccia costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a 4 anni. La pena è aumentata se concorrono talune circostanze aggravanti quali: violenza o minaccia commessa con armi o da più persone riunite; fatto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

Nel caso in cui la sottoposizione al lavoro forzato perduri nel tempo, trovano applicazione gli artt. 600, 601 e 601 del codice penale così come modificati dalla Legge n. 228 dell’11 agosto 2003 che prevedono e puniscono rispettivamente i delitti di “*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*”; “*La tratta di persone*” e “*L’acquisto o alienazione di schiavi*”.(v. allegato n. 4).

Domanda diretta

Per quanto concerne la domanda diretta rivolta dalla Commissione di esperti al nostro Paese, si fa presente che la modifica ad un Codice comporta una attività complessa.

Pertanto la questione relativa all’esigenza di trasformare le violazioni sancite dagli articoli 1091 e 1094 del Codice della Navigazione, in illeciti amministrativi soggetto a sanzioni amministrative è tuttora all’esame delle autorità competenti e sarà cura delle stesse porre attenzione affinché gli eventuali emendamenti restringano l’applicazione delle sanzioni comportanti lavoro obbligatorio alle sole azioni che mettano in pericolo la sicurezza della nave o la vita e salute delle persone.

MTL

Allegati:

- 1) Statistiche detenuti lavoranti – anno 2003

- 2) Legge n. 193 del 22giugno 2000
- 3) D.M. n. 87 del 25 febbraio 2002
- 4) Legge n. 228 dell'11 agosto 2003

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.